

**Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 6 ad iniziativa della Giunta regionale:  
Ulteriore sostegno finanziario alle micro e piccole imprese. Modifiche alla legge regionale  
10 aprile 2020, n. 13 “Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro  
autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19”.**

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si apportano ulteriori modifiche alla legge regionale 10 aprile 2020, n. 13 (Misure urgenti per il sostegno alle attività produttive e al lavoro autonomo a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19) al fine di affrontare la situazione di emergenza pandemica Covid-19 fornendo uno strumento di credito agevolato per le piccole e micro imprese maggiormente colpite dai provvedimenti statali a partire dal DPCM del 3 novembre 2020.

La nuova fase di diffusione della pandemia e le conseguenti misure rivolte a contrastare il contagio, in gran parte attraverso misure restrittive nella sfera del lavoro e delle attività economiche, sta ricreando forti disagi sociali nella comunità regionale. Tale situazione interviene in un tessuto produttivo e imprenditoriale già provato dal primo lockdown; va ricordato infatti che le attività imprenditoriali costrette alla sospensione a seguito dei decreti del mese di marzo, rappresentavano nella regione Marche una quota di imprese superiore di quasi il 10% rispetto a quella media nazionale (53% contro il 44%).

Dalla presentazione del Rapporto annuale della Banca d'Italia sulla Regione Marche, si legge: “La domanda interna è risultata in forte calo nella prima metà del 2020; nel primo trimestre anche le vendite all'estero hanno registrato una forte diminuzione. Le informazioni tratte dall'indagine straordinaria realizzata dalla Banca d'Italia tra la metà di marzo e la metà di maggio suggeriscono che nelle Marche la caduta del fatturato industriale nel primo semestre del 2020 possa essere stata considerevole e superiore alla media italiana. [...] Nel terziario, risultano assai svantaggiate le attività che comportano l'aggregazione sociale e la circolazione delle persone, quali la ristorazione, i trasporti e il turismo. Le imprese regionali hanno pianificato il ridimensionamento degli investimenti per l'anno in corso, a causa dell'incertezza che circonda l'evoluzione della pandemia e delle principali variabili economiche.”.

Si presenta quindi una situazione per cui, a seguito degli ulteriori provvedimenti, è indispensabile dare un sostegno ai settori più colpiti e ai progetti che possono essere realizzati.

Si ritiene pertanto opportuno modulare una delle tre misure del “Fondo straordinario emergenza Covid” istituito con la l.r. 13/2020, poi modificata e rifinanziata con le leggi regionali 20/2020 e 25/2020, al fine di ulteriormente agevolare l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio. Tale fondo viene gestito dai Confidi operativi sul territorio regionale rientranti nell'elenco ex articolo 106 del Testo Unico Bancario e cioè sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e autorizzati, oltre che a concedere garanzie, anche ad effettuare ulteriori operazioni creditizie, tra cui la concessione diretta di prestiti alle imprese.

Il fondo è stato così alimentato:

- euro 3.999.582,86 sulla base di risorse di competenza regionale recuperate da precedenti gestioni di fondi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della l.r. 13/2020;
- euro 4.378.524,00 di risorse di competenza delle province e delle Camere di Commercio che avevano contribuito al Fondo di solidarietà del 2009 (tutti gli enti hanno approvato un accordo per dare mandato alla Regione di assegnare tali risorse al Fondo, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 13/2020);

- ulteriori euro 2.593.124,69 come contributo straordinario della Camera di Commercio delle Marche, trasferiti alla Regione con mandato di assegnarli al Fondo, sempre ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 13/2020;
- euro 3.000.000,00: ulteriori risorse rientranti da precedenti gestioni regionali (in questo caso il Fondo di Ingegneria Finanziaria presso l'ex Mediocredito Centrale) assegnati ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 20/2020, così come modificato e integrato dall'articolo 5 della l.r. 46/2020;
- euro 19.000.000,00 di risorse POR FESR 2014-2020, suddivise in euro 12.100.000,00 a valere sul Programma regionale e 6.900.000,00 a valere sui fondi dedicati specificatamente alle aree colpite dal sisma del 2016.

Queste assegnazioni hanno portato il Fondo ad una consistenza di euro 32.971.171,55. Si evidenzia in ogni caso che le risorse messe a disposizione nell'ambito del POR FESR devono rispettare uno specifico accordo di finanziamento.

Tutte le risorse sono state già assegnate, impegnate e concesse.

In merito alle risorse ancora non trasferite è in corso di completamento l'iter di pagamento che si prevede di completare entro il 31 dicembre 2020.

La situazione contabile è quindi la seguente:

Riepilogo complessivo		
Quota	Liquidato	Da Liquidare
3.999.522,86	3.774.262,55	225.260,31
4.378.524,00	4.304.337,36	74.186,64
2.593.124,69	2.300.513,80	292.610,89
3.000.000,00	0	3.000.000,00
19.000.000,00	0	19.000.000,00
32.971.171,55	10.379.113,71	22.592.057,84

Con note del 16 novembre 2020 sono state richieste le fidejussioni necessarie per completare il trasferimento dei fondi regionali, inclusi quelli messi a disposizione dalle Province e dalla Camera di Commercio delle Marche, al fine di perfezionare il trasferimento delle risorse entro il 31 dicembre 2020.

Le risorse che dovranno essere trasferite entro il 31 dicembre 2020, pari a 3.592.057,84 euro, possono essere integralmente destinate, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 13/2020, alla declinazione della misura prevista dalla presente proposta di legge (comma 6 bis), specificamente dedicata alle piccole e micro imprese.

La proposta prevede che tale rimodulazione della misura consista in prestiti di taglio contenuto, ma potenzialmente utili per il riequilibrio finanziario delle imprese che si preparano alla ripartenza. La concessione di contributi per l'abbattimento del costo degli interessi e della garanzia per l'accesso ai prestiti presso il sistema creditizio (trattasi di una seconda modulazione della misura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge), è effettuata, direttamente dai Confidi, mediante procedura automatica, con le seguenti modalità:

- a) il contributo copre integralmente i costi del finanziamento bancario;
- b) il contributo comprende gli interessi e, nei limiti dello 0,5% fino a un massimo di euro 50,00 da ripartire equamente tra istituto di credito e Confidi, le spese accessorie per l'accesso al finanziamento stesso;
- c) l'importo massimo del finanziamento bancario non può eccedere la somma di euro 10.000,00 e la sua durata può arrivare a un massimo di quarantotto mesi oltre dodici mesi di preammortamento;

- d) il tasso di interesse (TAN) non può essere superiore al 2%;
- e) la presente procedura semplificata verrà comunicata dalla Regione Marche all'Associazione bancaria italiana e ai Confidi aderenti.

Nello specifico, la proposta di legge si compone di quattro articoli di seguito brevemente illustrati.

L'articolo 1 contiene l'oggetto e la finalità della legge.

L'articolo 2 contiene le modifiche alla l.r. 13/2020 che si sostanziano nell'introduzione del comma 6 bis nell'articolo 4. Il comma 6 bis riporta le caratteristiche dell'azione di finanziamento come sopra riportate. Gli altri articoli contengono disposizioni di coordinamento tecnico-normativo e di proroga di alcuni termini al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni.

L'articolo 3 contiene l'invarianza finanziaria: la proposta non determina variazioni per il bilancio regionale in quanto tutta l'operazione rientra nelle autorizzazioni finanziarie già previste nella l.r. 13/2020.

L'articolo 4 contiene la dichiarazione di urgenza, necessaria alla luce della situazione di estrema difficoltà delle imprese a seguito della nuova fase di emergenza epidemiologica.

## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA (ART. 8 DELLA L.R. 31/2001)

### Art. 1 (Finalità e oggetto)

L'articolo 1 specifica le finalità e le motivazioni della proposta di legge e quindi ha natura ordinamentale.

### Art. 2 (Modifica della l.r. 13/2020)

L'articolo 2 introduce diverse modifiche agli articoli della l.r. 13/2020: tutti i commi, a esclusione del comma 3, hanno natura ordinamentale in quanto contengono modifiche di raccordo tecnico normativo conseguenti alla modifica sostanziale contenuta nel comma 3 o stabiliscono proroghe dei termini per consentire l'attuazione delle disposizioni introdotte dalla proposta.

Il comma 3 inserisce nell'articolo 4 della l.r. 13/2020 il comma 6 bis che delinea le caratteristiche della specifica linea di finanziamento per le piccole e micro imprese colpite dai provvedimenti restrittivi di cui al DPCM del 3 novembre 2020 e seguenti, relativi al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le disposizioni contenute in questo comma non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione in quanto si tratta di risorse già iscritte a carico della Missione 14, Programma 1, già impegnate ed erogate ai Confidi o comunque in corso di erogazione, ai capitoli di seguito individuati:

Missione/ Programma	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2020	Nota
Missione 14 / Programma 1	2140110177	fondo sostegno della liquidità- emergenza covid 19 - trasferimento intermediario finanziario	3.492.781,59	Iscritto con LR 13/2020
Missione 14 / Programma 1	2140110196	Fondo sostegno della liquidità - Emergenza Covid- 19-trasferimento intermediario finanziario emergenza	6.971.648,69	iscritto con dgr 783 del 22/6/2020
Missione 14 / Programma 1	2140110205	FONDO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO PER L'EMERGENZA COVID/19 - IMPRESE trasferimenti correnti	3.000.000,00	Iscritto con la legge (LR 46/2020)-

Si tratta pertanto di una disposizione che introduce, per i Confidi, un vincolo di utilizzo di quota parte (euro 3.592.057,94) delle risorse già stanziare, sopra riportate, che la Regione trasferisce loro entro il 31 dicembre 2020.

### Art. 3 (Invarianza finanziaria)

L'articolo 3 dichiara l'invarianza finanziaria: natura ordinamentale.

### Art. 4 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo 4 contiene la dichiarazione di urgenza e ha pertanto natura ordinamentale.